

COMMISSIONE PARCELLE PARERE DI CONGRUITA'

Il Consiglio dell'Ordine, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'emissione dei pareri sulle parcelle, rilascia su richiesta degli Iscritti IL PARERE DI CONGRUITA' che si riferisce alla verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare di incarico completo di preventivo, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte. Pertanto, affinché una parcella possa essere esaminata dalla Commissione è indispensabile che siano consegnati tutti i documenti elencati nel modulo "DOCUMENTI NECESSARI PE L'ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OPINAMENTO". Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 27/2012 e del DPR 137/2012 e del regolamento delle norme deontologiche risulta indispensabile FORNIRE IL CONTRATTO E/O LETTERA DI INCARICO SOTTOSCRITTA DALLA PARTI. Nel caso l'incarico non sia stato formalizzato da contratto - lettera di incarico e preventivo, e la prestazione sia stata svolta prima dell'entrata in vigore di tali leggi si dovrà allegare una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" del conferimento d'incarico, indicando la data dell'incarico.

I documenti prodotti devono essere ordinati ed elencati secondo uno schema chiaro e comprensibile.

Per quanto riguarda i "Piani della Sicurezza", la Commissione Parcelle non esaminerà pratiche che non presentino tutti i requisiti minimi di legge in merito all'elaborazione e alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In assenza dei documenti e degli elaborati come richiesti ed elencati nel modulo di cui sopra, la parcella non potrà essere valutata e si procederà alla richiesta di integrazione, inviata tramite PEC, con l'immediata sospensione della stessa.

Nel rispetto della normativa di legge vigente (D.P.R. 445/2000) non possono essere accettate autocertificazioni relative a prestazioni rese a sostituzione dei documenti e degli elaborati richiesti dal Consiglio dell'Ordine.

Le parcelle e gli eventuali documenti integrativi verranno esaminati nelle due settimane successive alla data di consegna della richiesta di visto di congruità o della presentazione del materiale integrativo.

In caso di sospensione dell'esame della parcella per la mancanza di documentazione, la parcella sarà riammessa all'esame qualora sia pervenuta alla Segreteria la documentazione corretta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata tramite PEC. Il mancato ricevimento della documentazione integrativa entro il termine sopra indicato, comporterà l'archiviazione della pratica.

Al momento della presentazione della richiesta di esame della parcella dovrà essere versato l'importo minimo dei diritti di Segreteria; tale importo non verrà rimborsato nel caso di archiviazione della pratica. Il conguaglio dell'importo totale dei diritti di Segreteria avverrà al momento del ritiro del visto di congruità.

Si sottolinea che nel caso non venisse ritirata una parcella esaminata l'iscritto che ne abbia richiesto l'esame sarà tenuto al pagamento dei diritti di Segreteria nella loro interezza.

Per quanto riguarda i diritti di Segreteria essi sono stati deliberati dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 7/09/2007 come segue:

- importo minimo dovuto € 150,00
- importo percentuale 1,5

Si sottolinea che a fronte del D.L. n° 1 del 24-1-2012 convertito in legge n° 122 del 24-03-2012 (abolizione tariffe di cui alla legge 143/49), per i casi in cui l'incarico ricevuto dal professionista non sia documentato e/o supportato adeguatamente, cioè dove manchi un contratto e/o lettera d'incarico fin dall'origine e/o per incarichi e prestazioni effettuate e connessi all'incarico principale privi di specifico incarico ma rilevanti ai fini dell'esame della parcella, (es. varianti al progetto non previste nell'incarico principale) la commissione farà riferimento all'ex DM 140/2012.

Per quanto riguarda alle attività effettuate dal professionista ma non contemplate nell'ex DM 140/2012 si farà riferimento per analogia al DM 143/2013.

Altre attività marginali potranno essere valutate solo se supportate da adeguata documentazione.

In riferimento alla documentazione inerente l'incarico professionale, si precisa che l'assenza del contratto/lettera di incarico è considerata infrazione al codice deontologico¹ (contratto in forma scritta, art 23 art 24), riconducendo al differimento dell'iscritto al Consiglio di Disciplina.

Da ultimo, a mero scopo informativo, il Consiglio dell'Ordine segnala che secondo il combinato disposto degli artt. 2956 e 2957 del codice civile, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata si prescrive in 3 anni dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

1- (http://www.professionearchitetto.it/news/archivio/File/2013/10/Codice_deontologico_Architetti.pdf)